

Oggetto: Gara a procedura ristretta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano nei Comuni di Borgoratto e Frascaro, in conformità agli artt. 14 e 15 del D. Lgs. 164/2000 e s.m.i. CIG 201805794F

Richieste da parte dei partecipanti alla gara in oggetto:

Quesito n. 1 se sia disponibile idonea documentazione da cui desumere la determinazione del rimborso al distributore uscente, di cui al punto 5) della lettera d'invito

Quesito n. 2 l'allegato 3) punto 7) della lettera d'invito, prevede la presentazione di una dichiarazione di istituto bancario per il lotto per cui si intende presentare domanda, come se fosse possibile presentare offerta per un solo Comune, mentre tutta la documentazione di gara è riferita al servizio per entrambi i Comuni; si chiede pertanto presentare un'unica dichiarazione per attestare la capacità finanziaria necessaria per acquistare gli impianti di entrambi i lotti

Quesito n. 3 l'allegato 3) alla lettera d'invito – fac-simile di domanda di partecipazione a presentare offerta, non prevede la specifica attestazione dei requisiti di cui a pagina 9; si domanda pertanto se gli stessi debbano essere indicati dettagliatamente nella pagina predetta oppure se lo schema di domanda debba essere quello indicato dal fac-simile (allegato 3)

Quesito n. 4 in merito alla costituzione della cauzione – chiarimento sull'importo

RISPOSTE

Quesito n.°1

Premesso che:

Il Comune di Borgoratto ha istituito, nel proprio territorio, il servizio di distribuzione del gas mediante un contratto con allegati schema di convenzione – contratto di servizio, la concessione prevede la costruzione e gestione della rete di primo impianto secondo il progetto approvato dal comune; alla data di scadenza tutti i beni di proprietà della Società e costituenti l'impianto per la distribuzione del gas nel territorio del Comune saranno rilevati dal Comune a fronte pagamento alla Società dei suddetti beni, valutati a stima secondo il "valore industriale", secondo quanto stabilito al punto a) del quarto comma dell'Art.24 T.U. R.D. 15 Ottobre 1925,N2578. La stima sarà eseguita d'intesa tra le parti o, in caso contrario dal Collegio Arbitrale di cui all'Art. 24, comma 7° e 8° del T.U. R.D. 1925,n.2578. Si conviene inoltre che il Comune conserva la facoltà di riscatto anticipato del servizio, nei tempi e con le modalità previste dal T.U. 15 Ottobre 1925,n.2578.

Valutazione di dettaglio

Per la valutazione degli impianti è stato applicato il criterio del "Valore Attuale in Uso", ovvero è stato identificato l'investimento odierno necessario per realizzare il complesso dei beni stimati, al netto del deprezzamento fisico e dell'obsolescenza funzionale.

Per ogni impianto sono stati definiti i parametri:

- “Valore a nuovo” dell’impianto rappresenta il costo che avrebbe quell’impianto se venisse realizzato in data attuale
- “Coefficiente di degrado”: compreso in un range di valori tra 0 e 1, rappresenta un indicatore del deprezzamento fisico e dell’obsolescenza funzionale. Tale coefficiente è calcolato sulla base della vita media dell’impianto (ad eccezione dei terreni per i quali si assume un coefficiente di degrado pari a 1) utilizzando una funzione lineare così composta:

$$\text{coefficiente di degrado} = \frac{\text{Vita restante dell'impianto}^*}{\text{Vita media dell'impianto}}$$

* Vita restante dell’impianto = Vita media - anni trascorsi dall’anno di costruzione

Il “Valore a stima” del singolo impianto considerato è ottenuto moltiplicando i due parametri suddetti.

$$\text{“Valore a stima”} = \text{“Valore a nuovo”} \times \text{“coefficiente di degrado”}$$

N.B. Per determinare il valore del degrado fisico, non essendo stata specificata nei documenti contrattuali alcuna indicazione in merito alle durate utili degli impianti, si assume a riferimento quanto riportato nello schema di regolamento elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico recante: “Individuazione dei criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas” pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, conferenza unificata, il 16/12/2010. In particolare si assume a riferimento quanto indicato all’Art.5 comma 10 (Rimborso al gestore uscente nel primo periodo) del sopra richiamato Schema di Regolamento. La stima ottenuta con il criterio del “Valore Attuale in Uso” attribuisce un valore all’impianto che non tiene in considerazione eventuali contributi per la realizzazione dello stesso che ne hanno decurtato il valore capitalizzato nel libro cespiti.

• Quesito n.2

Il lotto è unico per i Comuni di Borgoratto e Frascaro per cui occorre presentare un’unica dichiarazione.

• Quesito n.3

Si conferma che lo schema di domanda è quello rappresentato dal fac-simile (All.3), mentre per la composizione dei plichi A-B-C occorre attenersi a quanto specificato ai relativi punti descritti nella lettera d’invito.

• Quesito n.4

l’importo della cauzione provvisoria da prestare per la partecipazione alla gara è quella indicata nella lettera d’invito e si conferma che la costituzione di cauzione provvisoria è quella prevista dall’art. 9 della lettera d’invito pari ad € 1.500,00 e NON quanto erroneamente indicato nel bando di gara per € 20.000,00